



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFFICIO I
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICIO XIII

Roma, **12 MAR. 2012**

Agli Uffici centrali del bilancio
LORO SEDI

Prot. Nr. 4874

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

Allegati:

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Assunzione di impegni pluriennali e applicazione dell'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

In sede di controllo delle richieste ad assumere impegni pluriennali di spesa a carico del bilancio dello Stato, conseguenti all'approvazione di contratti stipulati per una durata superiore al bilancio triennale di riferimento, sono state segnalate alcune criticità in merito all'applicazione del comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 che regola tali fattispecie.

In particolare, si è fatto riferimento ai contratti ultrannuali riguardanti le spese di funzionamento per i quali, dal punto di vista contabile, i relativi impegni pluriennali devono essere muniti del preventivo visto del competente ufficio di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto a verificare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui i contratti – tra i quali assumono particolare rilevanza, per la loro peculiarità gli accordi quadro di Consip S.p.A. ed i contratti di locazione passiva – “... devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto”. In particolare, “... Per le spese ordinarie la durata [del contratto] non può oltrepassare i nove anni.”.

Al riguardo, da parte di taluni uffici di controllo sono emerse criticità in ordine alla possibilità di registrazione degli impegni per gli anni oltre il triennio, sulla base della previsione del citato articolo 34, comma 4.

In sostanza la problematica attiene all'esatta individuazione della portata applicativa della suddetta norma che dispone testualmente: *“Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e, quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o convenienza.”*

In proposito è da ritenere che la richiamata disposizione non abbia innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 468 del 1978, sotto il profilo della possibilità di impegnare le spese anche a carico di più esercizi successivi a quello in corso. Peraltro, per le spese correnti, l'articolo 34, comma 4, ha una portata semplificatoria, nella parte in cui condiziona l'assunzione degli impegni pluriennali all'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo del Ministro del Tesoro, ed una portata innovativa, nella parte in cui introduce l'obbligo della verifica della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Il suddetto assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle peculiarità delle valutazioni necessarie ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, deve essere richiesto, per il tramite del competente ufficio di controllo, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio che, in esito alle valutazioni medesime, comunicherà la concessione dell'assenso all'Amministrazione interessata.

Successivamente, gli uffici di controllo, in sede di registrazione dell'impegno pluriennale, avranno cura di verificare che lo stesso sia sorretto dalla comunicazione del preventivo assenso ministeriale formalizzato dall'Ispettorato generale del bilancio, da intendersi come una condizione di procedibilità della spesa.

Per quanto sopra considerato, in ordine ai contratti pluriennali sopra richiamati, quindi, si ritiene che possano essere assunti gli impegni per un periodo superiore al bilancio pluriennale, esclusivamente per le spese aventi carattere continuativo che riguardano atti negoziali tipici, la cui durata è normativamente prevista per periodi superiori al triennio del bilancio pluriennale.

Di conseguenza gli uffici di controllo, potranno procedere alla registrazione degli impegni per il periodo richiesto dalle disposizioni contrattuali, previa verifica dell'assenso dell'IGB, anche relativamente agli esercizi successivi a quelli del triennio di riferimento.

Sarà peraltro cura dei suddetti uffici, verificare, come previsto, la sussistenza di tutti gli atti presupposti necessari, nonché, negli anni interessati dalla spesa del bilancio pluriennale, l'esistenza a legislazione vigente degli stanziamenti occorrenti per l'assunzione degli impegni richiesti. Qualora, infatti, non risultassero stanziamenti sufficienti, non potrà procedersi al rilascio della prevista autorizzazione.


Tali situazioni, infatti, se non preventivamente individuate e ricondotte nell'ambito del rispetto della normativa contabile concorrono ad incrementare la formazione dei debiti fuori bilancio e dovranno per questo essere attentamente monitorate dagli uffici di controllo.

Per le medesime finalità, le amministrazioni, nel caso di ricorso a convenzioni quadro Consip e a contratti di locazione passiva, dovranno assicurarsi preventivamente attraverso il coesistente Ufficio centrale del bilancio, dell'esistenza sul bilancio pluriennale delle risorse finanziarie occorrenti. Su tali situazioni gli uffici di controllo effettuano apposito monitoraggio semestrale e comunicano i risultati al menzionato Ispettorato generale.

In assenza dei necessari presupposti sopra indicati, l'Ufficio centrale del bilancio dovrà restituire gli atti all'amministrazione esplicandosi, in tal caso, gli effetti del controllo bloccante di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 123 del 2011, dandone al contempo comunicazione all'Ispettorato generale del bilancio.

Da ultimo corre l'obbligo di ricordare che l'ambito applicativo dell'articolo 34, comma 4, della legge 196 del 2009, e la conseguente prescritta verifica sulla capienza degli stanziamenti di bilancio, si estende anche ai contratti di durata annuale che espletano i loro effetti a cavallo di due esercizi. Anche in questi casi pertanto dovrà essere richiesto, ai fini dell'assunzione dell'impegno contabile, il preventivo assenso al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Amministrazioni centrali dello Stato sono pregate di portare a conoscenza la presente circolare alle proprie articolazioni periferiche.

 Il Ragioniere Generale dello Stato
Cantò